



**REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN OFF E START UP
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
(emanato con D.R. prot. n. 65489 del 2 novembre 2020)**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione di Spin off e Start up

1. L'Università degli Studi di Camerino (di seguito indicata anche come "Unicam" o "Università"), favorisce la costituzione di società di capitali o cooperative aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, industriale e/o commerciale in contesti innovativi, e/o che richiedano un elevato livello di conoscenza, e/o un elevato contenuto tecnologico dei risultati della ricerca, per lo sviluppo di prodotti innovativi e/o per l'esecuzione di servizi, ivi inclusa la consulenza. Spin Off e Start Up perseguono questi scopi. Obiettivo perseguito attraverso la creazione di Spin off e Start up è la implementazione della attività di terza missione della Università e la creazione di occupazione sul territorio per giovani provenienti dall'ambiente accademico in sinergia con le realtà imprenditoriali presenti sul territorio stesso.
2. Vengono definiti Spin off di Unicam (in seguito anche solo "Spin off") quelle società di capitali e cooperative che rispondono a quanto indicato al comma 1 del presente articolo alle quali Unicam partecipa in qualità di socio e alle quali partecipi anche una tra le seguenti figure: dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca inquadrati ai sensi della normativa vigente, titolari di borsa di studio post dottorato, specializzandi, soggetti che abbiano conseguito da non oltre 3 anni presso Unicam il seguente titolo di studio: laurea di primo livello, laurea magistrale o specialistica, master, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione.
3. Le modalità di costituzione delle società di cui al comma precedente, la disciplina dei rapporti con Unicam ed il regime delle autorizzazioni del personale Unicam sono disciplinati dagli articoli seguenti del presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.
4. Vengono definiti Start up con il sostegno di Unicam (in seguito anche solo "Start up") quelle società di capitali o cooperative finalizzate alla produzione/erogazione di beni/servizi altamente innovativi e che, per tale ragione, abbiano, altresì, acquisito la qualifica di start up innovative ai sensi degli artt. 25 e ss. d.l. 179/2012 e successive modifiche, alle quali Unicam non partecipa in qualità di socio ma nelle quali partecipa come socio il personale Unicam come definito nel presente Regolamento, che rispondono a quanto indicato al comma 1 del presente articolo.
5. Le modalità di costituzione delle società di cui al comma precedente e la disciplina dei rapporti con Unicam sono disciplinati dagli articoli seguenti del presente Regolamento.

Art. 2 - Commissione valutazione partecipazione Spin off e Start up

1. Ai fini della valutazione della opportunità e congruità di partecipazione di Unicam al capitale della costituenda società è costituita una Commissione (denominata "Commissione Spin off e Start up") composta:
 - dal Delegato del Rettore a Start-up, Spin-off e incubatore tecnologico, che la presiede;
 - da due membri esterni all'Università espressione del mondo dell'imprenditoria nominati dal Rettore;
 - da due membri, esterni o interni, nominati dal Rettore che abbiano competenza per la valutazione degli aspetti di cui al comma 6 del presente articolo;
 - da un membro delegato dal Direttore Generale.
2. La Commissione dura in carica 3 anni ed è presieduta, di diritto, dal Delegato del Rettore a Start-up, Spin-off e incubatore tecnologico.
3. L'attività di segreteria della Commissione è svolta dall'Area Ricerca, trasferimento tecnologico e gestione progetti.



4. I membri della Commissione non percepiscono alcun compenso, fatta eccezione per la possibilità di prevedere un gettone di presenza per i componenti esterni a fronte della partecipazione effettiva alle riunioni ed eventualmente i rimborsi spesa.
5. La Commissione nell'effettuare la valutazione prende in esame i seguenti aspetti:
 - valore scientifico della proposta e suo legame con i risultati delle ricerche condotte e/o con le elevate competenze dell'Università;
 - innovatività e/o originalità e/o strategicità di mercato dell'idea imprenditoriale proposta;
 - interesse e fattibilità del progetto valutati sulla base di un'analisi concreta delle prospettive di sostenibilità economica;
 - adeguatezza del capitale sociale agli obiettivi dell'impresa;
 - nel caso di Spin off, l'opportunità o meno che l'Università partecipi alla società ed eventualmente per quale quota (nel rispetto della percentuale di cui all'art. 5);
 - la composizione del gruppo proponente e le eventuali partnership esterne;
 - la presenza di tutte le autorizzazioni ed i requisiti richiesti dal presente Regolamento o dalla legge in capo ai proponenti e ai soci;
 - la compatibilità del progetto con le finalità istituzionali dell'Università;
 - i profili di potenziale concorrenzialità dell'iniziativa con tutte le attività istituzionali dell'Università;
 - gli eventuali oneri a carico della Università e ogni altro elemento connesso o utile.
6. La Commissione ha il compito ulteriore di analizzare e individuare eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi ostativi alla costituzione della società o alla partecipazione di uno o più soggetti alla compagine sociale e dare il proprio parere obbligatorio. A tali fini la Commissione può acquisire il parere del Responsabile della prevenzione della corruzione o, in sua sostituzione, del Responsabile del gruppo di lavoro anti-corruzione e trasparenza, GLAT.
7. I membri della Commissione e gli eventuali esperti aggregati sono tenuti ad obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di Start up e di Spin off ed i relativi business plan.
8. La Commissione esprime un parere obbligatorio che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico (che si esprimono ai sensi del D.M. n. 168 del 10/08/2011 e s.m.i.) ai fini di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.
9. Ferma restando la competenza in materia di autorizzazioni in capo al CdA, la Commissione autorizza anche la proroga del termine previsto dall'art. 6, comma 2 per gli Spin Off su loro richiesta, da presentare sei mesi prima della scadenza del suddetto termine previa valutazione della persistenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 4 del presente Regolamento e degli aspetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo. La stessa procedura riguarda le richieste di proroga per l'utilizzo degli spazi e/o strumenti concessi alle Start up ai sensi dell'art. 11 c. 2 del presente Regolamento. Le proroghe possono essere autorizzate una sola volta.
10. La Commissione procede, negli stessi modi di cui al comma precedente, alla revisione annuale degli Spin Off che hanno ottenuto la proroga del termine di cui all'art. 6 comma 2, nonché delle Start up che hanno richiesto la proroga dell'utilizzo spazi e/o strumenti. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 1, 4 e 10 del presente Regolamento, valutati gli aspetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo, ovvero se lo Spin Off o la Start Up sono inattivi, la Commissione redige un motivato parere ai sensi del precedente comma 8, in forza del quale il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato, procede a dismettere la partecipazione nello Spin Off od a revocare il sostegno alla Start Up.

Art. 3 - Ispezione società costituite

1. La Commissione si può avvalere del "Servizio Ispettivo di Ateneo" (nel seguito Servizio).
2. Decorso un anno dalla costituzione, la Commissione potrà delegare il Servizio affinché quest'ultimo effettui la verifica dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo in capo a Spin off e Start up.



3. In particolare, la verifica verterà sul rispetto da parte della società del presente Regolamento nonché degli ulteriori obblighi di non concorrenza a carico delle Spin off e delle Start up e sul fatto che l'impresa non leda, con il proprio operato, l'immagine e il decoro dell'Università. Lo Spin off e la Start up debbono quindi mettere a disposizione del Servizio i documenti societari che permettono la verifica di cui al presente articolo.
4. Il Servizio comunica l'esito della verifica alla Commissione la quale, con un suo parere obbligatorio sull'eventuale mancato rispetto del presente Regolamento, propone al Consiglio di Amministrazione la revoca dello status di Start Up e Spin Off. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato accademico.
5. Le verifiche, a seguire dal primo anno, potranno essere effettuate con frequenza annuale o secondo necessità valutate volta per volta.

TITOLO II – SPIN OFF DI UNICAM

Art. 4 - Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di uno Spin off di Unicam può essere proposta esclusivamente dall'Università degli Studi di Camerino, ovvero da uno o più dei suoi professori e/o ricercatori.
2. La società può essere costituita solo se partecipi almeno un soggetto dell'Università degli Studi di Camerino appartenente ad una delle seguenti categorie: dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di borsa di studio post dottorato, specializzandi, soggetti che abbiano conseguito da non oltre 3 anni presso Unicam il seguente titolo di studio: laurea di primo livello, laurea magistrale o specialistica, master, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione.
3. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello Spin off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; i dipendenti dell'Università degli Studi di Camerino appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo; gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca; nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.

Art. 5 - Partecipazione di Unicam

1. La partecipazione di Unicam nello Spin off non può superare la misura del 10% del capitale sociale e può consistere anche esclusivamente nel conferimento di beni in natura (es., strumentazione, materiali, ecc.). La quota di Unicam sarà rappresentata dal Rettore o da un suo delegato nominato su parere del Consiglio di Amministrazione.
2. La partecipazione dei dipendenti dell'Università degli Studi di Camerino appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo non dovrà superare la misura del 5% del capitale sociale.
3. La partecipazione di Unicam e del suo personale non può essere aumentata e potrà essere ridotta solo con il consenso di Unicam espresso con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del soggetto interessato. La partecipazione deve assicurare all'Ateneo adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote; deve assicurare la compatibilità dell'attività dello Spin off con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Ateneo svolga con enti pubblici o privati. A tal fine lo Statuto dello Spin off e i patti parasociali conclusi contestualmente alla costituzione della società devono contenere, tra l'altro, adeguate clausole poste a salvaguardia della posizione dell'Università degli Studi di Camerino.
4. Per particolari motivi di opportunità e convenienza legati alla necessità di acquisizione di capitale tramite ricorso allo strumento dell'equity-based crowdfunding, il Consiglio di Amministrazione di Unicam, su proposta della società può autorizzare, motivandola, la deroga alla introduzione delle clausole di cui al



successivo art. 6 sia nello Statuto che nei patti parasociali. Si intende per equity based crowdfunding il meccanismo attraverso il quale tramite un investimento on-line si acquistano titoli di partecipazione in una società e pertanto il corrispettivo per il finanziamento è rappresentato dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

5. I patti parasociali relativi a Spin Off di Unicam non possono avere durata superiore a 5 anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore. Essi sono rinnovabili alla scadenza.

Art. 6 - Rapporti tra Unicam e Spin off (permanenza all'interno delle strutture di Unicam, autorizzazione all'utilizzo del nome e del logo, clausole statutarie e patti parasociali)

1. I rapporti tra Unicam e lo Spin off sono regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico in ottemperanza al vigente Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale di Unicam.
2. Sia la partecipazione di Unicam al capitale delle società spin off, sia la permanenza degli spin off all'interno delle strutture di Unicam stessa, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Unicam per una durata di 5 anni, anche tenendo presente la normativa vigente in materia di società partecipate e razionalizzazione delle stesse, con possibilità di proroga.
3. La Scuola di riferimento del proponente individuerà gli spazi di Unicam che potranno essere messi a disposizione ad uso esclusivo della Spin off, disciplinando altresì le modalità di fruizione dei laboratori laddove la Spin off ne necessitasse. La individuazione da parte della Scuola di cui al capoverso precedente ha valore di proposta che dovrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione e le modalità di fruizione degli spazi da parte dello spin off saranno disciplinate in apposito contratto.
4. Agli Spin off di Unicam è concesso l'utilizzo del nome e del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con Unicam.
5. Il contratto di licenza prevede tra l'altro che lo Spin off garantisca e tenga manlevata e indenne Unicam da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del nome o del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo degli stessi. Il contratto di licenza deve inoltre prevedere che lo Spin off cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del nome e del logo di Unicam qualora Unicam cessi di essere socia dello Spin off.
6. L'autorizzazione all'uso degli spazi, delle attrezzature e/o del nome e logo di cui al presente articolo può essere revocata dall'Ateneo in qualunque momento, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
7. Lo Statuto dello Spin off e i patti parasociali conclusi contestualmente alla costituzione della società devono contenere, tra l'altro, adeguate clausole che realizzino gli obiettivi seguenti:
 - a) La modifica di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione di Unicam, nonché eventuali deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni straordinarie che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione di Unicam allo Spin off siano efficaci solo se approvate dall'Ateneo;
 - b) In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello Spin off, tra cui Unicam, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
 - c) La società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare ad Unicam la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di un sindaco, se sia nominato il Collegio sindacale, salvo rinuncia della stessa. Ove il Collegio sindacale non sia nominato, l'Università avrà diritto di nomina di un revisore;
 - d) Sia prevista un'opzione di vendita delle azioni o quote di Unicam, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci o dello Spin off, nel caso in cui venga meno del tutto la presenza di soci appartenenti ad



- Unicam. Il prezzo di vendita, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, viene determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin off. In alternativa, sia previsto un diritto di recesso in capo ad Unicam, con valore di liquidazione determinato secondo i criteri dell'art. 2473 c.c.;
- e) Si preveda che la Società sia disciplinata anche dal presente Regolamento, nei seguenti casi: finché la stessa avrà sede principale o secondaria presso strutture dell'Università, sarà partecipata dall'Università o permanga la partecipazione del professore/ricercatore/personale tecnico amministrativo all'interno della Società;
 - f) Sia prevista un'opzione di vendita delle azioni o quote di Unicam, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci o dello Spin off, nel caso in cui venga meno del tutto la presenza dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1.
8. Lo Statuto dello Spin off deve contenere, tra l'altro, adeguate clausole che realizzino gli obiettivi indicati di seguito:
- a) Sia fatto espresso divieto allo Spin off, e al professore e/o ricercatore e personale tecnico amministrativo che partecipi allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi, di cui al Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica, che Unicam svolga con enti pubblici o privati;
 - b) Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore e personale tecnico amministrativo di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
 - c) Per i professori, i ricercatori in regime di tempo pieno ed il personale tecnico amministrativo full time e gli altri soci la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né debba costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Art. 7 - Partecipazione del personale

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello Spin off costituisce per Unicam garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Ateneo. Pertanto il professore e/o ricercatore sia a tempo pieno che a tempo definito, che proponga l'attivazione di uno Spin off deve partecipare al capitale dello Spin off per una quota massima compresa tra il 5% e il 20% del capitale sociale e deve impegnarsi, mediante apposito atto scritto, a non cedere, per il periodo di permanenza dello Spin off all'interno delle strutture di Unicam, la propria partecipazione in esso e a non esercitare attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che Unicam svolga con enti pubblici o privati; impegnandosi altresì alla salvaguardia del buon nome e degli interessi di Unicam, nonché all'adempimento degli oneri di informazione a favore dell'Ateneo circa l'attività dello Spin off e la gestione della società.
2. Vigono per il personale di Unicam le incompatibilità previste dall'art. 4 del Decreto del MIUR del 10 agosto 2011 n. 168.
3. Il personale docente a tempo pieno che intende svolgere attività retribuita a favore di uno spin off universitario, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione allo svolgimento di tale attività e per ogni singolo incarico. Il personale docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off universitario deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici comunque ottenuti



dalla società. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente di vantaggi, diretti o indiretti, tali da fargli conseguire una posizione privilegiata rispetto agli altri soci. Il personale docente a tempo pieno può svolgere le attività di cui al presente articolo a condizione che lo svolgimento delle stesse non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Il Direttore della Scuola di afferenza vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, segnalando al Rettore eventuali situazioni di incompatibilità. Qualora la compatibilità venga meno, il docente socio o non socio, a meno che non opti per il tempo definito, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione societaria.

4. Il personale tecnico amministrativo partecipante ad uno spin off universitario dovrà impegnarsi ad acquisire una partecipazione individuale non superiore al 5% del capitale delle relative società e dovrà impegnarsi a non cedere, per un periodo minimo di 2 anni dalla costituzione dello spin off, la propria partecipazione azionaria o le proprie quote. È fatto divieto al personale tecnico amministrativo che partecipa allo spin off di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.

5. Il personale tecnico amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita di natura occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2011 e ss. mm. ii., sentito il responsabile della struttura di appartenenza, ferma restando la possibilità di richiedere il collocamento a tempo parziale con percentuale non superiore al 50%.

6. Il personale tecnico amministrativo può essere altresì nominato componente del consiglio di amministrazione dello spin off a seguito di nomina assembleare, previa autorizzazione del Direttore Generale, purché ciò non interferisca con il puntuale svolgimento dell'attività lavorativa a favore dell'Università, secondo quanto verificato con cadenza annuale dalla Commissione, tenuto conto degli elementi forniti dal responsabile della struttura di appartenenza. A tal fine, il dipendente deve comunicare all'Università la proposta della propria nomina nel consiglio di amministrazione dello spin off. Al termine di ciascun esercizio, ottemperando agli obblighi legislativi vigenti, la società spin off è tenuta a comunicare all'Università i compensi corrisposti al personale strutturato che abbia svolto per essa attività retribuita.

7. Sulla base delle dichiarazioni effettuate ai sensi del precedente comma, la società spin off è tenuta a versare all'Università una quota pari al 10% del compenso lordo corrisposto al personale tecnico amministrativo e al personale docente e ricercatore strutturato quale corrispettivo per la prestazione lavorativa svolta, decurtata dal compenso stesso. L'importo di tale quota sarà suddiviso in parti uguali tra la struttura di afferenza e la Direzione Generale. La quota della Direzione Generale andrà a costituire un apposito fondo e reinvestito in attività per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, comprese future partecipazioni a società spin off.

8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione o, in sua sostituzione, il Responsabile del gruppo di lavoro anti-corruzione e trasparenza e il Servizio Ispettivo di Unicam vigilano sul rispetto di quanto qui previsto in capo al personale docente/ricercatore e al personale tecnico amministrativo in rapporto alla loro partecipazione societaria e al ruolo ricoperto nella compagine sociale. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin off e le funzioni didattiche e di ricerca o alle funzioni del personale tecnico amministrativo, a seguito di apposita istruttoria condotta dal Servizio Ispettivo, il professore e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in regime di tempo definito o in aspettativa senza assegni, o l'appartenente al personale tecnico amministrativo, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

9. Per il periodo di permanenza degli Spin off all'interno delle strutture di Unicam, è consentita l'assunzione di cariche negli Spin off da parte di professori e/o ricercatori in regime di tempo pieno nel rispetto del vigente



stato giuridico, tenuto conto della compatibilità di tali funzioni con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.

10. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che, successivamente alla costituzione dello Spin off, intenda svolgere ogni altra attività retribuita non compresa nei commi precedenti a favore di uno Spin off cui partecipi, deve chiedere apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente, ferma l'osservanza, per ogni altro aspetto, di quanto previsto ai commi precedenti.

11. Il professore ed il ricercatore in regime di tempo definito non necessitano di alcuna autorizzazione per svolgere le attività di cui al presente regolamento, a condizione che lo svolgimento di dette attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali e non si configuri alcuna situazione di concorrenza o conflitto di interesse con l'Università.

12. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello Spin off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del responsabile della ricerca.

13. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spin off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del coordinatore, su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato.

14. I professori, i ricercatori in regime di tempo pieno ed il personale tecnico amministrativo full time devono comunicare ad Unicam, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo Spin off.

15. Unicam provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo sia attraverso il proprio Servizio ispettivo di Ateneo che mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin off. Lo Spin off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 - Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin off successivamente alla sua costituzione appartiene allo Spin off medesimo.

2. Salvo che il Consiglio di Amministrazione di Unicam in sede di autorizzazione della costituzione di Spin off non preveda diversamente, la clausola di cui al comma 1 non si applica:

- se i risultati della ricerca siano stati anche solo in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello Spin off. In tali casi, fatta salva la disciplina di cui al D. Lgs. 30/2005 e s.m.i., la proprietà intellettuale generata sarà in co-titolarità tra Università e Spin off, in misura da determinarsi secondo accordi stipulati di volta in volta tra Università e Spin off;
- alle collaborazioni con strutture dell'Università disciplinate da appositi contratti di ricerca. In tali casi la disciplina della proprietà intellettuale generata è stabilita negozialmente tra le parti, fermo restando che qualora si versi nell'ambito di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti pubblici o privati ovvero realizzate nell'ambito di partecipazione a bandi competitivi, la disciplina della proprietà intellettuale è negoziata in ottemperanza agli impegni assunti con i soggetti finanziatori o alle regole dei bandi.

Nei casi di cui al presente comma, alle invenzioni conseguite da personale appartenente all'Università si applicano le disposizioni di legge nonché le disposizioni del vigente Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale di Unicam.

Art. 9 - Procedura di costituzione dello Spin off

1. Il progetto di costituzione dello Spin off è sottoposto preventivamente alla Commissione Spin off e Start up di cui all'art. 2 del presente Regolamento la quale rende un parere obbligatorio su tutti gli aspetti sottoposti alla sua verifica.



2. Successivamente il progetto di costituzione, corredato del parere della Commissione, viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del Senato Accademico i quali - acquisito preventivamente il parere del Consiglio della struttura che ospiterà la nuova iniziativa e della struttura di afferenza dei proponenti - devono autorizzare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la costituzione dello stesso indicando la quota di capitale che risulterà sottoscritta da Unicam.
3. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società viene iscritta all'Albo degli Spin-off tenuto dall'Area Affari Legali.
4. Il Consiglio di Amministrazione di Unicam designa, altresì, il componente (o i componenti) del Consiglio di Amministrazione dello Spin off riservato alla nomina dell'Ateneo. Tale rappresentante deve riferire per iscritto alla Scuola di riferimento e al Rettore almeno due volte all'anno sull'attività dello Spin-off.

TITOLO III START UP CON IL SOSTEGNO DI UNICAM

Art. 10 - Proponenti e procedura di costituzione

1. La costituzione di uno Start up con il sostegno di Unicam può essere proposta esclusivamente su iniziativa di soggetti dell'Università degli Studi di Camerino appartenenti ad una delle seguenti categorie: professori e/o ricercatori, dottorandi e/o assegnisti di ricerca.
2. La società può essere costituita solo laddove partecipi almeno un soggetto dell'Università degli Studi di Camerino appartenente ad una delle seguenti categorie: dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di borsa di studio post dottorato, specializzandi, soggetti che abbiano conseguito da non oltre 3 anni presso Unicam il seguente titolo di studio: laurea di primo livello, laurea magistrale o specialistica, master, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione.
3. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale della Start up i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; i dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo, per una quota non eccedente il 5% del capitale sociale; i professori ed i ricercatori; gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca; nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.
4. È consentita la partecipazione alla Start up di ricercatori o professori in regime di tempo definito, fermi gli obblighi in materia di conflitto di interessi e di divieto di concorrenza ai sensi delle normative di legge e regolamentari vigenti.
5. Il progetto di costituzione dello Start up è sottoposto preventivamente alla Commissione Spin off e Start up di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
6. Successivamente il progetto di costituzione, corredato del parere della Commissione, viene sottoposto per autorizzazione al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del Senato Accademico.
7. Per quanto non previste al presente Titolo, si applicano le disposizioni del Titolo I e - in quanto compatibili - le disposizioni del Titolo II del presente Regolamento.

Art. 11 - Rapporti con Unicam

1. Unicam fornirà supporto nella fase di costituzione della società per gli atti amministrativi riguardanti la disciplina dei rapporti tra la Start up e l'Università di Camerino.
2. Unicam potrà inoltre concedere spazi ed utilizzo strumenti a tariffe agevolate debitamente autorizzate e motivate dal Consiglio di Amministrazione.



3. La richiesta di utilizzo del logo Unicam da parte della società dovrà essere valutata secondo quanto previsto dai regolamenti o dalle linee guida elaborate dal Consiglio di Amministrazione di Unicam. Essa sarà concessa sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con l'Università. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, che lo spin off garantisca e tenga manlevata ed indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo della denominazione e del marchio, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Gli Spin Off e le Start Up esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono, entro 6 mesi, adeguare, se necessario, lo statuto, gli altri documenti sociali e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni del presente Regolamento. L'area competente, allo scopo, invierà specifica comunicazione alle società esistenti. La Commissione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, formulerà un parere in forza del quale il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare la dismissione della partecipazione nello Spin off o la cessazione del sostegno alla Start up. La delibera del Consiglio di Amministrazione è comunicata al Senato Accademico.
3. Trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la Direzione Generale provvederà ad un monitoraggio dettagliato sull'applicazione delle norme del presente Regolamento, anche al fine di emanare eventuali norme modificative e/o integrative. Di tale monitoraggio sono informati il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico.